

VERSO LA POSITIVIZZAZIONE
DEL DIRITTO AL BUON GOVERNO
NEL SISTEMA CANONICO AMMINISTRATIVO.
RISULTANZE GIURISPRUDENZIALI
IN RELAZIONE AL DIRITTO DEI RELIGIOSI

PRZEMYSŁAW MICHOWICZ

ABSTRACT: Obiettivo specifico dell'esaminato argomento è contribuire allo sviluppo dottrinale attinente alla problematica del diritto al buon governo nel sistema amministrativo canonico, avendo come punto di riferimento le pronunce finali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in merito alle controversie contenzioso-amministrative ivi inoltrate dai religiosi.

Le riflessioni offrono una possibile – quanto potenziale – formulazione di un ulteriore diritto dei battezzati, specie dei sodali consacrati, il cui oggetto dovrebbe superare una semplice esigenza della buona amministrazione nei confronti di una persona, configurandosi piuttosto come individuazione delle situazioni soggettive di vantaggio purché meritevoli di tutela legale.

PAROLE CHIAVE: diritto amministrativo, diritto soggettivo, buon governo, dimissione, Segnatura Apostolica.

ABSTRACT: This article presents a canonical analysis and significance of the doctrinal term “right to good governance”, which has been lucidly formulated by J. Hervada. In the light of the jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura, the paper seeks to identify the specific legal situations of the consecrated persons who have been involved in the administrative procedures concerning the possible modification or even loss of their personal legal status. The Author finds some of those actions as a possible determination of a new positive right, which could not be simply reduced to an exigency of good administration.

Given the evident lack of implicit legislative prevision inherent some personal situation worth of protection, this paper is a doctrinal proposal in order to formulate the importance of laying down the law. Some crucial characteristics of good governance can be given: transparency, legality, equitability, effectiveness and efficiency.

KEY WORDS: administrative canon law, subjective law, good governance, dismissal, Apostolic Signatura.

SOMMARIO: 1. Concezione contenutistica del “diritto soggettivo”. – 2. Il diritto al buon governo: “novità” mancante? – 3. Formalizzazione del diritto al buon governo nel diritto dei religiosi. – 4. Attuazione del diritto al buon governo nella giurisprudenza del STSA. – 5. Valore giuridico della tutela del diritto al buon governo.

CIRCOSCRIZIONE TEMATICA

NON sarebbe erroneo affermare che l'esercizio del governo ecclesiale, eseguito dai Superiori dei sodali consacrati, sia intrinsecamente amministrativo. Sebbene non si escludano le ipotesi di esternazione della potestà legislativa e/o giudiziale, tuttavia la maggioranza dei rapporti sia “interni” (sodale – Istituto) sia quelli “esterni” dei professi (Istituto – gerarchia ecclesiastica, Stato, etc.) vengono regolati mediante strumenti d'indole amministrativa che si concretizzano e differenziano, a seconda del caso concreto, in procedimenti, provvedimenti e procedure.

È, pertanto in tale ottica, imprescindibile un corretto ed efficace svolgimento della potestà amministrativa la cui formalizzazione ed attuazione potrebbe configurarsi come una situazione giuridica soggettiva di vantaggio, implicitamente o esplicitamente, riconosciuta dal Legislatore.¹ Le riflessioni che seguono mirano a sensibilizzare ed implementare la dottrina riguardo il diritto al buon governo – formulato lucidamente da J. Hervada² – verso una sua possibile futura positivizzazione.

Sarà posta una peculiare attenzione ai vari pronunciamenti giurisprudenziali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica riguardo alla difesa legale dell'insieme di prerogative – garantite ai professi – inerenti la tutela del proprio statuto canonico.

1. CONCEZIONE CONTENUTISTICA DEL “DIRITTO SOGGETTIVO”

La dottrina più attenta denuncia la reale difficoltà nell'offrire un'unica delimitazione concettuale dello *ius sibiactivum*, poiché appare problematica l'esatta determinazione del termine quale nozione pienamente condivisa persino tra gli studiosi di un identico ordinamento canonico.³ Tale difficoltà

¹ Nell'ambito del diritto della Chiesa, risulta impossibile la precisazione e la differenza sia del termine “interesse legittimo” sia della nozione “diritto soggettivo”.

² La dottrina concernente il diritto al buon governo è stata, pienamente, esposta da J. HERVADA, *Elementos de Derecho Constitucional Canónico*, 2° ed., Pamplona 2001, pp. 240-250. Cfr. anche successivi commenti di J. MIRAS, *Derecho al buen gobierno en la Iglesia: una glosa a la doctrina constitucional de Javier Hervada desde el derecho administrativo*, in *Escritos en honor de J. Hervada*, «Ius Canonicum», vol. especial, 1999, pp. 367-377; J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Roma 2007, pp. 54-56; 75.

³ Cfr. J.I. ARRIETA, *I diritti dei soggetti nell'ordinamento canonico*, *Persona y derecho*, suplemento «Lex Nova», 1 (1991), p. 10.

si ravvisa con maggior evidenza se si considera che l'ordinamento canonico è privo di una teoria generale del diritto. I primi studi hanno, addirittura, negato l'esistenza dei diritti soggettivi dei battezzati.⁴ Tale opinione è stata superata all'esito del magistero del Concilio Vaticano II che, in tanti suoi documenti,⁵ ha enunciato espressamente i diritti dei *christifideles* con ripercussioni sul piano dei rapporti, soprattutto, istituzional-personali, della dimensione del vivere ecclesiale.

A distanza degli anni in cui è stato possibile recepire l'insegnamento del Concilio, sembra tendenzialmente condivisibile l'opinione della dottrina in ordine all'esistenza dei diritti da parte dei battezzati nell'ordinamento canonico. *A fortiori*, è opportuno ricordare il sesto ed il settimo principio revisorio dell'opera codiciale ove, da una parte si riteneva inadeguata ed inaccettabile l'arbitrarietà nell'operare giuridico⁶ e, dall'altra veniva maggiormente tutelata la posizione giuridica dei fedeli mediante l'esplicita codificazione di diritti – contenuti nella legge naturale, quella divina positiva o di quei diritti acquisiti in forza del proprio statuto canonico.⁷ Tali garanzie, a partire del 1967, costituiscono oggetto di ricorsi giurisdizionali presso la *Sectio altera* del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.⁸

Tuttavia, difficoltà e profonde incertezze riguardano, ancora, il modo di concepire i diritti dei soggetti.⁹

Occorre precisare come risultino – ancora non bastanti – specifici studi inerenti una teoria generale del diritto soggettivo, nonostante lo stesso venga impiegato in vari settori dell'ordinamento canonico provocando, non di rado, ambiguità concettuale e conclusioni fuorvianti.

Si osserva come il termine “diritto soggettivo” sia acriticamente impiegato, in dottrina e nella giurisprudenza ragion per cui si postula un profilo dogmatico d'analisi piuttosto che puramente nominalistico.

A tal proposito, volendo ricercare il contenuto ed essenza teorica e condivisa del termine si deve ritenere che non possa individuarsi nella netta e continua contrapposizione del fedele al potere istituzionale della Chiesa.

⁴ Cfr. P. FEDELE, *Discorso generale sull'ordinamento canonico*, Padova 1941, p. 158.

⁵ Cfr. CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, *Constitutio dogmatica de Ecclesia Lumen gentium*, 37; Dec. de apostolatu laicorum *Apostolicam auctosistatem*, 3 e 19.

⁶ Secondo il recentissimo studio di P. Gherri, risulta urgente «una necessaria nuova concezione e rimodulazione della generale modalità di governo ecclesiale giunta fino a quel momento, volendo escludere di principio qualunque tipo di arbitrarietà nell'operato dei c.d. Superiori». L'Autore, infatti, postula che i c.d. diritti fondamentali/soggettivi dei fedeli dovrebbero essere concepiti come *libertà di* o *diritto di accesso a...* P. GHERRI, *Introduzione al diritto amministrativo canonico. Fondamenti*, Milano 2015, pp. 135 e 140-141.

⁷ Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Principia quae Codicis iuris canonici recognitionem dirigeant*, «Communicationes», 1 (1969), pp. 82-83.

⁸ D'ora innanzi STSA.

⁹ Cfr. J.I. ARRIETA, *I diritti dei soggetti nell'ordinamento canonico...*, p. 19.

Ugualmente inadeguata ed insufficiente sarebbe la concezione contenutistica di tale nozione quale una teoria d'interesse o della volontà (o mista), frutto della dogmatica secolare del positivismo giuridico. Come segnala J. Hervada, è più sensato parlare della positivizzazione e formalizzazione dei diritti naturali – innati nella persona – considerando, invece, incoerente rispetto ai presupposti del sistema canonico la tesi secondo la quale tutto il diritto è solo quello positivo.¹⁰

Dato per certo che l'impianto teorico del sistema legale canonico non si basa sull'assoluta interdipendenza tra Istituzione e persona, non sarebbe fuorviante concepirlo partendo, invece, dall'individuazione del soggetto agente in specifiche circostanze di valore istituzionale-giuridico.¹¹ Detta prospettiva non fa venir meno la centralità del ruolo e della funzione della gerarchia ed, al contempo, la persona non sarebbe oggetto diretto del sistema canonico pur attribuendole un valore ontologico e fondativo, riconosciuto dallo stesso ordinamento.

In quest'ottica, sarebbe il medesimo ordinamento della Chiesa a far conoscere ai fedeli l'esistenza ma, soprattutto, il corretto funzionamento delle Istituzioni ecclesiali riconducibili, tra l'altro, alle opportunità specifiche – “diritti soggettivi” – di cui fruire e da far valere, specie nell'ipotesi di un possibile conflitto che, di fatto, genera il diritto.¹² In realtà, il can. 1400, §1 1° tutela, espressamente, i diritti di persone sia fisiche sia giuridiche provocando un'immediata azionabilità giudiziale. Lo stesso si dica quanto ai processi contenziosi svolti avanti un unico Tribunale amministrativo nella Chiesa e, cioè, la Segnatura Apostolica. In tal senso, è fondato parlare di diritti dei soggetti *sic et simpliciter*.

Orbene, presupporre l'esistenza di un unico e/o inequivoco significato dell'espressione “diritto soggettivo”, significa precisamente tradurre l'influsso della cultura giuridica di una specifica società/comunità nella quale la pretesa o l'interesse alla tutela di una posizione soggettiva nella sua effettiva protezione ordinamentale. Dato che la nozione di “diritto soggettivo” nel sistema canonico è ancora tanto incerta e controversa,¹³ la dottrina propone il termine più generale cioè le “situazioni giuridiche soggettive di vantaggio” la cui consistenza verrebbe considerata caso per caso in modo da non

¹⁰ Cfr. J. HERVADA, P. LOMBARDÍA, *El Derecho del Pueblo de Dios*, vol. I, Pamplona 1970, pp. 45-50.

¹¹ Cfr. P. GHERRI, *Corresponsabilità e diritto: il diritto amministrativo*, in *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza*, a cura di P. Gherri, Città del Vaticano 2010, pp. 137-138.

¹² Cfr. V. FERRARI, *Prima lezione di Sociologia giuridica*, Roma-Bari 2010, p. 43.

¹³ Cfr. R. COPPOLA, *Problematica delle posizioni giuridiche soggettive: profili sostanziali ed operativi dopo il nuovo Codice di diritto canonico*, in *La tutela delle situazioni giuridiche soggettive nel diritto canonico, civile, amministrativo*, a cura di F. Bolognini, Milano 1991, p. 53.

vincolarsi, vista l'elasticità del diritto canonico, con schematizzazioni troppo rigide.¹⁴

In ragione di tale presupposto, poi, lo stesso ordinamento – accanto alle situazioni giuridiche attive – non può ignorare le altre condizioni soggettive di vantaggio cui garantire una correlata situazione di dovere giuridico. È questa l'ipotesi del diritto al buon governo.

In tal senso, vi è l'obbligo di garantire le medesime esigenze di giustizia – proprie del diritto divino positivo, facente significativamente parte dell'ordinamento canonico – alle situazioni giuridiche non individuate ma configurabili come nuove situazioni da proteggere. Si deduce, quindi, l'esistenza di "diritti soggettivi" anche *sensu lato*¹⁵ giacché frutto di una reciproca influenza delle acquisizioni giurisprudenziali ed delle osservazioni dottrinali possibilmente positivizzate – relative alle concrete manifestazioni di interessi ormai tutelati – individuanti nuove fattispecie non ancora esemplificate.¹⁶

In tal senso, il "diritto soggettivo" potrebbe equivalere anche ad ogni situazione giuridica attiva ove il bene tutelato non sia necessariamente ed esplicitamente riconosciuto – sebbene non allo stato ideale – ma, indirettamente esigibile, anche sotto il profilo della tutela giuridica, mediante l'attuazione di prerogative vere e proprie o per prassi giurisprudenziale comunemente in uso.¹⁷ È affidata a tali strumenti l'estensione per analogia o mediante ricorso alla matrice dei principi generali del sistema (can. 19) del diritto, *sic et simpliciter*, a nuove fattispecie in modo da individuare un minimo comune denominatore omogeneo il quale, nell'ambito dei diritti previsti, potrebbe riconoscere implicitamente una nuova situazione di vantaggio come diritto autonomo e meritevole di tutela, potenzialmente da positivizzare.¹⁸

2. IL DIRITTO AL BUON GOVERNO: "NOVITÀ" MANCANTE?

A distanza dalla promulgazione del Codice per la Chiesa latina, è sempre più urgente la razionalizzazione delle decisioni di governo. Le stesse devono obbedire al principio di legalità – previo discernimento del soggetto agente

¹⁴ Cfr. R. BACCARI, *Elementi di diritto canonico*, Bari 2008, p. 33.

¹⁵ Cfr. I. ZUANAZZI, «Praesis ut prosis». *La funzione amministrativa della diakonia nella Chiesa*, Napoli 2005, p. 347.

¹⁶ Cfr. J. MIRAS, *Derecho al buen gobierno en la Iglesia...*, pp. 375-376.

¹⁷ In tal senso, l'ordinamento canonico sarebbe definibile come *case law*, sebbene difficilmente determini come fonte di diritto la giurisprudenza. Dall'altra parte, però vi siano dei settori dell'operare giuridico in cui è proprio la giurisprudenza che supplisce la mancanza e/o l'insufficienza normativa.

¹⁸ Cfr. L. PEGORARO, *Esiste un "diritto" ad una buona amministrazione? (Osservazioni critiche preliminari sull'(ab)uso della parola "diritto")*, «Istituzioni del federalismo», 5/6 (2010), pp. 563-564; J. HERVADA, *Elementos ...*, p. 141; J. MIRAS, *Derecho al buen gobierno en la Iglesia...*, p. 372; J.I. ARRIETA, *I diritti dei soggetti nell'ordinamento canonico...*, p. 25.

– in modo da impedire l'arbitrarietà nell'agire o l'allusione alla stessa. Siffatta attività orienta l'esercizio della discrezionalità riguardo alla giustizia, alla verità materiale, alla dignità del destinatario, favorendo in tal modo una corretta attuazione delle decisioni da realizzare.¹⁹

Tuttavia, la prassi conferma il contrario ossia s'impiegano frequentemente delle procedure complicate ed abbondanti omettendo, tuttavia, la giusta attenzione per il merito delle concrete situazioni giuridiche cui provvedere.²⁰ Le conseguenze di tale negligenza e/o ignoranza²¹ potrebbero provocare delle situazioni perniciose, pregiudicando il buon funzionamento dell'amministrazione ecclesiale, non escludendo ipotesi di rimostranze e dei ricorsi contenziosi da parte dei soggetti considerati lesi.

L'esigenza di giustizia amministrativa deriva dal magistero conciliare secondo il quale ogni potere/potestà nella Chiesa è un ministero che costituisce la caratteristica indispensabilmente costituzionale della missione della Chiesa stessa.²² In detta Comunità ogni operato giuridico non è solo un dovere morale ma, soprattutto, il servizio reso ai fedeli, tenuto presente il loro personale stato giuridico²³ insieme alla condizione determinante la vita presente.²⁴ Non si tratta solo di buona amministrazione²⁵ – insufficiente, co-

¹⁹ Cfr. J. CANOSA, *I principi e le fasi del procedimento amministrativo*, «Ius Ecclesiae», 18 (2006), p. 553.

²⁰ Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *Il sistema dei ricorsi e la giurisdizione dei tribunali amministrativi*, in *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio*, a cura di J. Canosa, Milano 2000, pp. 486-487.

²¹ Si rilevano due esempi in oggetto; il primo riguarda la revoca della decisione da parte della Superiora generale durante il ricorso pendente presso la Segnatura Apostolica; il secondo attiene al decreto di dimissione e la successiva richiesta di indulto di lasciare l'Istituto religioso ove la seconda fattispecie fu oggetto del ricorso presso la Segnatura Apostolica presentato dalla Superiora generale. Cfr. P. MALECHA, *Alcuni aspetti dell'attività dell'autorità amministrativa durante il ricorso giurisdizionale*, in *La funzione amministrativa nell'ordinamento canonico. XIV Congresso internazionale di diritto canonico*, a cura di J. WROCEŃSKI, M. STOKŁOSA, vol. 2, Varsavia 2012, pp. 799-804.

²² Cfr. J. HERVADA, *Elementos ...*, p. 141.

²³ Adoperando il linguaggio di Hervada: *condicio subiectionis*. Cfr. J. HERVADA, *Elementos ...*, p. 99.

²⁴ Si tratta della *condicio communionis*, *condicio libertatis* e *condicio activa*. Cfr. J. HERVADA, *Elementos ...*, p. 99.

²⁵ Il riconoscimento legale extracanonico del diritto alla buona amministrazione esiste al livello europeo [cfr. UNIONE EUROPEA, *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, art. 41, «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee», 18-12-2000, C/364/18] ed al livello regionale (Andalusia, Spagna), [cfr. JUNTA DE ANDALUCIA, *Estatuto de Autonomía para Andalucía*, art. 31, «Boletín oficial del Estado», 68, 20-03-2007, p. 11876]. Sia nel primo sia nel secondo caso si è sentito il bisogno di specificare il contenuto minimo di tal diritto che, come afferma qualcuno, non coincide con una mera aspettativa di un generico "buon governo", neanche con la legalità. In una visione teorica, una buona amministrazione non si configura come diritto, ma come scopo dell'Ente, e cioè coincide con gli stessi obiettivi per cui lo stesso Ente si fonda. Cfr. L. PEGORARO, *Esiste un "diritto" ad una buona amministrazione?...*, pp. 561-562.

me concetto, rispetto a quanto appena affermato. Detta attività – ministero comprende, soprattutto, la difesa degli interessi istituzionali e personali, la vigilanza, il controllo, l'autotutela, le garanzie di legalità.²⁶ In tal senso, il diritto al buon governo può essere inteso come un diritto fondamentale o, in senso stretto, come una parte delle esigenze giuridiche radicate nel medesimo diritto fondamentale.²⁷ Tale convinzione deriva dal fatto che le norme legali rispecchiano la formalizzazione del diritto costituzionale canonico secondo quanto proclama l'espressione *a Concilio ad Codicem* essendo ultima fonte di positivizzazione.²⁸

La nuova opera codiciale ha significativamente accolto il diritto al buon governo, specie nell'attuazione delle norme costituzionali, organizzative, processuali, procedimentali e procedurali che esprimono e chiariscono – con diverse modalità e variabile intensità – lo stesso diritto.²⁹

In tal senso, la proclamazione implicita, da parte del Concilio ed inerente il diritto al buon governo non è una novità assoluta, da intendere, soprattutto, come esigenza primaria e minima di giustizia e del corretto svolgimento del proprio ufficio nella Chiesa, attuato in forza della potestà discrezionale.³⁰

Inoltre, si deve considerare che la funzione amministrativa del governo ecclesiale deve svolgersi in modo da evitare formalismo e giuridicismo mostrando, invece, come attraverso il rispetto del diritto e dei procedimenti possa essere garantita la verità e la giustizia necessaria per la comunione ecclesiale.

Se la funzione di governo ecclesiale consiste nella corretta e (cor)responsabile regolazione, direzione nonché nel coordinamento delle attività di natura prevalentemente pubblica,³¹ non è ipotizzabile che un'Autorità nella Chiesa risolva le problematiche analoghe attuando dei procedimenti radicalmente diversi. Per la sua natura e finalità, l'ordinamento deve prevedere delle ga-

²⁶ Cfr. J. HERVADA, *Elementos ...*, p. 240.

²⁷ Cfr. J. MIRAS, *Derecho al buen gobierno en la Iglesia...*, p. 368.

²⁸ Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*, «AAS», 75/II (1983), IX; J. HERVADA, *Elementos ...*, p. 15.

²⁹ Cfr. J. MIRAS, *Derecho al buen gobierno en la Iglesia...*, p. 373.

³⁰ In questo luogo, potrebbero essere interessanti le concrete modalità civili dell'esercizio di buon governo, nel senso del specifico influsso dello stesso sul sistema legal-canonico, fatta salva la logica adattamento ordinamentale. Premessa l'attuale riforma in corso della Curia Romana, in tal senso sarebbero apprezzabili ed adottabili le concrete manifestazioni di buon governo qui inteso come esercizio dell'autorità mediante l'attuazione dei processi istituzionalmente trasparenti e responsabili, onde si ravvisa maggiormente attiva la partecipazione dei fedeli nella formalizzazione decisionale. Nell'ambito della menzionata riforma, dovrebbero essere incisive le seguenti caratteristiche del buon governo: riduzione dell'eccessiva burocrazia e lentezza operativa, principio di trasparenza, principio di maggior corresponsabilità dei *christifidelibus* nel governo ecclesiale (cfr. can. 219, §2).

³¹ Cfr. J. HERVADA, *Elementos ...*, p. 240.

ranzie di tutela, sebbene manchi un'esplicita configurazione d'interesse protetto. Ciò è, inoltre, possibile attraverso l'attuazione di altri istituti giuridici denominati "diritto" e/o di altre – analogamente equiparabili – situazioni giuridiche di evidente vantaggio soggettivo.

In quest'ottica, non sarebbe probabilmente erroneo riproporre³² la formalizzazione di una legge di procedura amministrativa con valenza giuridicamente costituzionale,³³ in modo che l'intero diritto amministrativo canonico possa dirsi tale in senso assolutamente tecnico e teorico.³⁴

3. FORMALIZZAZIONE DEL DIRITTO AL BUON GOVERNO NEL DIRITTO DEI RELIGIOSI

Chiarite le questioni di base, occorre addentrarsi nel merito della tematica proposta. È opinione di chi scrive che il dettato legislativo dei religiosi (impropriamente detti) fornisca il miglior esempio normativo nel quale il diritto al buon governo possa essere evidenziato. Se, come detto, la funzione amministrativa del governo dei sodali è prevalentemente amministrativa, l'esclusione dell'arbitrarietà – mediante la sottomissione dell'agire giuridico dei Superiori competenti al principio di legalità – è il più rilevante riconoscimento del diritto al buon governo nell'opera codiciale.³⁵ In realtà, il buon governo dipende da un difficile equilibrio intercorrente tra la legalità e la discrezionalità nel processo decisionale reso esplicito attraverso l'emanazione degli atti, l'avvio dei procedimenti, l'attuazione dei controlli di tutela ed, in ultimo, da manifestarsi mediante ricorso gerarchico e processo contenzioso.

3. 1. Limitazione agli atti amministrativi

La tipizzazione della categoria formale degli atti amministrativi singoli permette, soprattutto, la corretta impostazione e la regolamentazione di un regime generale concernente una vasta gamma delle decisioni e delle provvisori all'interno del dettato legale dei religiosi. La corretta emanazione degli atti singoli – non facenti parte di un procedimento e/o di una procedura – esige dai Superiori chiarezza in ordine alla propria competenza ad agire ma, anche, puntuale attuazione in sede operativa dei richiesti elementi materiali e formali la cui assenza potrebbe costituire oggetto di possibile controllo gerarchico sia *in procedendo* sia *in decernendo*.

³² Sull'innovazione innattuata cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Lex Ecclesiae Fundamental*, «Communicationes», 16 (1984), p. 91 e ss.

³³ Cfr. J.I. ARRIETA, *Lo sviluppo del diritto amministrativo nel vigente sistema canonico*, in *La funzione amministrativa nell'ordinamento canonico. XIV Congresso internazionale di diritto canonico*, a cura di J. Wroceński, M. Stokłosa, vol. 1, Varsavia 2012, p. 67.

³⁴ Cfr. M.S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, Milano 1993, p. 87.

³⁵ Cfr. J. MIRAS, *Derecho al buen gobierno en la Iglesia...*, p. 373.

Va rilevato che in tal ottica, è di massima importanza la fase istruttoria – preliminare all’emanazione di un atto – in cui si devono riscontrare i necessari presupposti di fatto e di diritto. L’utilità e l’opportunità d’emanare un atto concreto deve poi fondarsi sulla previa raccolta delle opinioni e/o pareri – richiesti spesso a pena d’invalidità³⁶ – di informazioni precise ed esaurienti (can. 50) considerando, al contempo, gli interessi coinvolti.³⁷ Non è irrilevante l’impianto argomentativo delle scelte discrezionali da eseguire, tradotte poi, in decisioni motivate e proporzionalmente adottate rispetto agli obiettivi prestabiliti (can. 51).³⁸

L’assunta prospettiva richiede, poi, di evidenziare quegli atti del Superiore aventi per oggetto un immediato cambio del proprio status personale o funzionale³⁹ ossia situazioni in cui si dovrebbero palesare le abilità dei Superiori a governare bene e, cioè, qualora si tratti della dichiarazione d’idoneità del candidato in rapporto all’emissione dei voti (can. 657, §1), di una provvisione di un ufficio o un incarico (can. 678, §2), di un permesso di vivere fuori della casa dell’Istituto (can. 665, §1), di una licenza di passare ad un altro Istituto (can. 684), di una concessione d’indulto di escaustrazione (can. 686, §1), di una mancata ammissione ad una successiva professione (can. 689, §1). Va messo in risalto che in dette circostanze l’Autorità deve procedere con massima diligenza la cui insufficienza non sempre, però, potrebbe determinare una rimostranza.

3. 2. *Limitazione ai procedimenti*

La doverosità funzionale dei Superiori religiosi diventa ancor più stringente nelle ipotesi di procedimenti amministrativi riconducibili, in realtà, alle fattispecie della dimissione dei religiosi di cui ai cann. 694-700 e della rimozione dei parroci non consenzienti ai sensi dei cann. 628, §2 e 1740 – 1747. Si ritiene di analizzare solo la prima fattispecie considerandola connessa alla consacrazione religiosa dal momento che un sodale – presunto colpevole di quanto nell’accusa – gode di un diritto affinché nei suoi confronti venga impiegato quel genere di procedimento.

³⁶ Cfr. can. 627, §2.

³⁷ Cfr. J. MIRAS, J. CANOSA-E. BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico...*, pp. 176-178.

³⁸ Cfr. I. ZUANAZZI, *La procedura di formazione dell’atto amministrativo singolare: esigenze pastorali*, in *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, a cura di J.I. Arrieta, Venezia 2008, pp. 116-117.

³⁹ Inoltre, non di minore importanza sarebbero gli atti riguardanti l’erezione o la soppressione della casa religiosa di cui ai cann. 608-616; gli atti aventi per oggetto il regolamento del Capitolo, di un Ente e/o di un’opera svolta dai sodali (cann. 631, §2; 676), l’amministrazione dei beni temporali (cann. 638, §3; 639, §5).

Analogamente all'emanazione degli atti – emessi cioè fuori da ogni sorte di procedimento – sarà di massimo rilievo l'istruttoria in cui una particolare attenzione dovrebbe essere posta sull'ascolto del potenziale destinatario del medesimo procedimento, tipico o meno.⁴⁰ Se la finalità della sequenza degli atti è una decisione giusta ed opportuna è doveroso, dunque, determinare un iter procedimentale teso al raggiungimento di una precisa conoscenza dei fatti (anche quelli contestati) in modo da verificarne e/o costatarne l'esistenza nella realtà esterna⁴¹ e controllarne, poi, la corretta qualificazione giuridica affinché l'interessato possa produrre delle prove insieme alla formulazione di una propria costruzione logico-difensiva in sede d'ascolto.⁴²

Si deve, pertanto, riconoscere valore di vero e proprio diritto alla difesa all'intervento nel procedimento dimissorio tipizzato, garantito mediante l'attuazione di una serie di diritti strumentali, permettenti di incidere effettivamente sull'elaborazione del provvedimento.⁴³

L'analisi delle norme permette di affermare l'esistenza del diritto di conoscere la pendenza di un procedimento avviato dal Superiore unitamente agli atti già prodotti (can. 697, 2°),⁴⁴ il diritto in forza del quale le motivazioni presentate siano correttamente valutate ai fini del giudizio definitivo (can. 699, §1), il diritto di essere assistito (can. 1738),⁴⁵ il diritto di conoscere la motivazione della decisione risolutiva unitamente al provvedimento finale (can. 700), il diritto di ricorrere contro l'atto pregiudizievole (can. 700).⁴⁶

3. 3. Limitazione al controllo di tutela

Quanto ai controlli dell'attività amministrativa, soprattutto quella denominata controllo di tutela,⁴⁷ è doveroso affermare che mediante detto istituto il

⁴⁰ Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Il Superiore religioso ed il servizio dell'ascolto. Limiti del diritto vigente*, «Commentarium pro Religiosis», 94 (2013), pp. 16-18.

⁴¹ Cfr. cann. 694 e 695-696; 697, 1°.

⁴² Cfr. M.A. ORTIZ, *I ricorsi gerarchici*, in *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali*, Milano 1999, p. 42.

⁴³ Cfr. I. ZUANAZZI, *La procedura di formazione dell'atto amministrativo...*, p. 122.

⁴⁴ Il Codice non prevede espressamente detto obbligo, tuttavia tal adempimento può essere considerato implicito nel momento dell'ascolto in quanto esso presuppone la comunicazione del Superiore inerente l'avvio del procedimento. Cfr. P. MICHOWICZ, *La dimissione facoltativa dall'Istituto religioso secondo il Codice di diritto canonico del 1983. Le problematiche nell'applicazione della procedura*, Roma 2013, p. 221.

⁴⁵ Al livello del regime giuridico dei procedimenti tipizzati, non viene stabilita l'obbligatorietà della presenza di un difensore tecnico. Per contro, la stessa diventa obbligo solo nell'ambito del contenzioso amministrativo avanti il STSA ai sensi dell'art. 16 della *Lex Propria*.

⁴⁶ Cfr. I. ZUANAZZI, *Il diritto al giusto procedimento nell'attività amministrativa della Chiesa*, in *Nuove forme di tutela delle situazioni soggettive nelle esperienze processuali. Profili pubblicistici*, Milano 2004, pp. 316-331.

⁴⁷ Cfr. J. MIRAS, *Derecho al buen gobierno en la Iglesia...*, p. 374.

Legislatore assicura la legalità degli atti in modo che l'esigenza delle autorizzazioni, licenze, facoltà, revisioni ed approvazioni risulti modello ordinario per realizzare non solo un ordine giuridico ma, anche, la garanzia contro gli esercizi di potere inadeguati.

Massimo rilievo acquisisce, anche, l'attività consultiva rinvenibile nei pareri o nelle opinioni la cui richiesta, nella maggior parte dei casi, si presume non vincolante ma obbligatoria. Particolare attenzione, però, deve essere attribuita al parere vincolante il cui mancato ottenimento rende invalida la decisione.

Si osserva come – contrariamente al governo ordinario delle Diocesi – il Superiore di un Istituto di vita consacrata sia tenuto ad interpellare il proprio Consiglio al fine di ricevere il consenso in non poche ipotesi. Quella più frequente – analogamente al governo del Vescovo diocesano – riguarda i provvedimenti in materia economica ai sensi del can. 638, §3. Tuttavia, la complessità del vissuto degli Istituti pone come esigenza l'attuazione di siffatti controlli ossia richiede, esplicitamente, il consenso del Consiglio del Superiore soprattutto nelle ipotesi di un sostanziale cambio dello statuto giuridico dei sodali, significativo – come detto – per l'assunta prospettiva delle presenti riflessioni.⁴⁸

In quest'ottica, ciò che rileva non sono tanto le ipotesi di parere affermativo. Le maggiori difficoltà, infatti, sorgono nei casi di risposta negativa del Consiglio ove si rende palese l'idea secondo la quale il consenso assume, almeno tecnicamente parlando, il ruolo di un diritto al "veto" nello stesso atto di controllo.⁴⁹ L'efficacia reale di tal consenso impedisce, infatti, l'arbitrarietà del Superiore che, in un contesto di governo in comunione, presenta un notevole grado di corresponsabilità decisionale.

La stessa è, ancor, più evidente nella fattispecie del decreto dimissorio per la cui emanazione viene richiesto un atto collegiale (can. 699, §1) il quale, tuttavia, non può essere considerato come atto di consultazione in senso stretto. La ragione si rinviene dal fatto che tale deliberato – ottenuto con il concorso di tutti membri del Consiglio del Superiore – è l'opera di un collegio inteso come organo risolutivo concorrente alla formalizzazione del proprio disposto, sebbene ogni suo membro conservi il diritto ad esprimere il proprio convincimento. Raggiunto il *quorum*, tale atto diventa decisione. Il suo valore, tuttavia, è significativo dato che la valutazione dell'oggetto

⁴⁸ Cfr. cann. relativi ad un passaggio del sodale ad un altro Istituto (can. 684, §§ 1 e 3), ad un indulto di escaustrazione (can. 686, §3), all'uscita dall'Istituto *vois durantibus* (can. 688, §2), alla reammissione (can. 690, §1). Le altre ipotesi sono espresse nei cann. 647, §§ 1 e 2; 665, §1.

⁴⁹ Cfr. J.I. ARRIETA, *L'attività consultiva nell'amministrazione ecclesiastica di governo, in Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, a cura di J.I. Arrieta, Venezia 2008, p. 146.

dell'atto è affidata ad un Superiore diverso dall'Autore del procedimento. La fattispecie di *maioris momenti* obbliga, infatti, a procedere con la massima oggettività.

4. ATTUAZIONE DEL DIRITTO AL BUON GOVERNO NELLA GIURISPRUDENZA DEL STSA

In un'ottica dinamica, la formalizzazione del diritto al buon governo – come analogamente accadde per gli ordinamenti civili⁵⁰ – segue un percorso inusuale ossia è segnato dal reciproco influsso tra i vari elementi che compongono il diritto in senso oggettivo. Obiettivo di quel paragrafo è dimostrare come dai riconoscimenti giurisprudenziali diventi possibile contribuire alla puntualizzazione di situazioni giuridiche meritevoli di protezione.

Occorre premettere che la maggior parte delle decisioni definitive derivanti dalle cause contenziose amministrative non sono rese pubbliche per cui le riflessioni che seguono avranno soltanto carattere illustrativo, non potendo essere esaustive.

In primo luogo, la Segnatura Apostolica pone l'attenzione sulla proporzionalità ed adeguatezza del provvedimento da adottare, considerando come l'esigenza minima di giustizia il criterio di ragionevolezza nel procedere. Nella sentenza del 31 maggio 1980, il Supremo Tribunale ha dovuto affermare l'illegittimità del procedimento della dimissione – avviato nei confronti di una religiosa affetta da una forma di delirio paranoide con diagnosi di personalità paranoica⁵¹ – considerando più appropriato la cura medica della ricorrente anziché la sua dimissione dall'Istituto.⁵² In tal caso, la disobbedienza della religiosa – causa efficiente del provvedimento – era legata, dal nesso di causalità, allo stato morboso di quest'ultima rendendo, così, impossibile la realizzazione del comportamento ordinato dalla Superiora.⁵³

Il Supremo Tribunale attribuisce, anche, una decisiva importanza alla correttezza dell'emanazione dei singoli atti – all'interno del procedimento della dimissione – sia sotto il profilo della forma sia del contenuto. Il Ponente, nella sentenza definitiva del 20 gennaio 1986, indica l'illegittimità sul rito dovuta ad una palese omissione della motivazione del provvedimento di dimissione (can. 51). Dalla medesima pronuncia si evince, altresì, la carenza di una chiara indicazione circa la possibilità d'impugnare tale atto ritenuto dal

⁵⁰ Cfr. L. PEGORARO, *Esiste un "diritto" ad una buona amministrazione?...*, pp. 562-563.

⁵¹ Cfr. SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *coram FELICI, decisio diei 31 maii 1980*, Prot. N° 10460/78 CA, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, VI, n° 4777, col. 7972.

⁵² «verum aegrotans non dimittitur sed curatur», in SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *coram FELICI, decisio diei 31 maii 1980*, Prot. N° 10460/78 CA, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, VI, n° 4777, col. 7973.

⁵³ Cfr. C. BEGUS, *Adnotationes in Decreta*, «Apollinaris», LXXXIV (2011), pp. 488-489.

sodale pregiudizievole nei propri confronti (can. 700).⁵⁴ Conseguentemente, la pronuncia rende più avvertita la necessità che i dati più rilevanti per il procedimento dimissorio siano conformi al principio di verità materiale e sufficientemente sicuri.⁵⁵

Tale orientamento diventa ancor più significativo poiché la stessa Segnatura evidenzia l'obbligo di una diligente formalizzazione procedimentale (*acta et probationes*), decisiva quanto al raggiungimento della certezza morale, oggetto di particolare rilevanza di un'altra nota sentenza del medesimo Tribunale.⁵⁶

Uguale rilevanza ad una puntuale ufficializzazione dei diritti soggettivi si rinviene dalla pronuncia definitiva datata 1 giugno 1974, in cui il Ponente ha dichiarato illegittima la decisione precedente poiché carente di un elemento indispensabile del procedimento di dimissione e, cioè, delle ammonizioni.⁵⁷

In verità, le stesse sono e devono essere intese come parte centrale ed essenziale del detto procedimento non solo poiché segno della volontà di procedere contro il sodale ma, soprattutto, perché in seguito all'ammonizione lo stesso imputato ottiene la possibilità di articolare le proprie difese.⁵⁸

Con riferimento alla fattispecie ed al procedimento tipizzato al can. 695, il Supremo Tribunale, nella sentenza del 22 giugno 2002, specifica, invece, il contenuto della facoltà di difesa da parte del presunto reo.⁵⁹ La Segnatura riporta gli elementi che consentono di opporsi alla certezza morale in ordine alla commissione di un delitto. In realtà, l'affermazione – abbastanza generica – lascia dedurre che gli stessi suggerimenti possano riferirsi ad una qualunque via procedimentale attraverso cui la legge garantisce al presunto colpevole il diritto di difendersi.

⁵⁴ Cfr. SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *coram* STAFFA, *decisio diei 1 iunii 1974*, Prot. N° [non datur], «Apollinaris», LXVII (1974), p. 390.

⁵⁵ Cfr. J. CANOSA, *La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione ecclesiastica*, in *La funzione amministrativa nell'ordinamento canonico. XIV Congresso internazionale di diritto canonico*, a cura di J. Wroceński, M. Stokłosa, vol. 2, Varsavia 2012, p. 777.

⁵⁶ Cfr. SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *coram* ODDI, *decisio diei 20 maii 1978*, Prot. N° 8110/75, in *La buona fede in diritto canonico*, a cura di F. Finocchiaro, Bologna 1995, p. 367.

⁵⁷ Cfr. SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *coram* SABBATANI, *decisio diei 20 ianuarii 1986*, Prot. N° 17156/85 CA, in *Ministerium iustitiæ: Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, edited by W.L. Daniel, Montréal 2011, p. 134.

⁵⁸ Per la rilevanza del diritto all'informazione e delle conseguenze in ordine al diritto di difesa cfr. SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *coram* PALAZZINI, *decisio diei 8 novembris 1975*, Prot. N° 4937/73 CA, «Commentarium pro Religiosis», 57 (1976), p. 376.

⁵⁹ «*facultas sese defendendi: idest possibilitas offerendi elementa quae per se apta censentur ad moralem certitudinem de delicto patrato opponendam*», in SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *coram* COCCOPALMERIO, *decisio diei 22 iunii 2002*, Prot. N° [non datur], in P.V. PINTO, *Diritto amministrativo canonico*, Bologna 2006, p. 509.

Ad onore del vero, la giurisprudenza evidenzia una stretta connessione tra una corretta ammonizione ed il diritto di difesa. Nel decreto del 26 aprile 1986 si elenca una serie di fatti a sostegno della concessione di tale diritto e tra questi viene ricordata appunto l'ammonizione.⁶⁰ La menzionata assenza di tale atto renderebbe al religioso impossibile lo sviluppo di una propria linea difensiva, provocando, conseguentemente, una grave lesione del diritto alla difesa. Detta prerogativa deve essere garantita durante l'intero procedimento in modo da tutelare un'eventuale nuova posizione del sodale sorta nell'ipotesi della produzione di prove capaci di modificare l'esito della controversia.⁶¹

In tal contesto, è degna d'attenzione la prima sentenza in assoluto emessa dalla Segnatura Apostolica nel 1973⁶² che modificava radicalmente un provvedimento amministrativo penale nei confronti di un religioso. La sentenza, nonostante la distanza temporale dalla sua emanazione, rimane un valido punto di riferimento per il riconoscimento della tutela giudiziaria del diritto divino naturale,⁶³ reso concreto *par excellence* attraverso il diritto di difesa. Nel caso contemplato, la dottrina sottolinea il fatto che la Segnatura ha interpretato in maniera ampia il concetto di legge in modo da evidenziare le disposizioni dello *ius divinum* – quanto al diritto naturale di presentare/ produrre le difese – senza, però, che vi sia stata allora un'esplicita formalizzazione codiciale in tal senso.⁶⁴ Oltre la proclamazione del valore insindacabile dello *ius sese defendendi*,⁶⁵ la stessa Segnatura ha messo in luce che i fatti contestati dovessero essere provati in modo tale da escludere assolutamente la possibilità di presumerli.⁶⁶

⁶⁰ Cfr. SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *coram* SABBATANI, *decisio diei 26 aprilis 1986*, Prot. N° 17083/85 CA, in *Ministerium iustitiae: Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, W.L. Daniel, Montréal 2011, p. 147.

⁶¹ Cfr. SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *coram* PALAZZINI, *decisio diei 8 novembris 1975*, Prot. N° 4937/73 CA, «Commentarium pro Religiosis», 57 (1976), p. 379.

⁶² SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *coram* STAFFA, *decisio diei 24 novembris 1973*, Prot. N° 2973/72 CA, «Periodica», 64 (1975), p. 296-306.

⁶³ Cfr. F. DANEELS, *L'imposizione amministrative delle pene e il controllo giudiziario sulla loro legittimità*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, a cura di D. Cito, Milano 2005, p. 290.

⁶⁴ Cfr. J. CANOSA, *La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione ecclesiastica...*, p. 163.

⁶⁵ Cfr. SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *coram* STAFFA, *decisio diei 24 novembris 1973*, Prot. N° 2973/72 CA, n° 10.

⁶⁶ Cfr. SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *coram* STAFFA, *decisio diei 24 novembris 1973*, Prot. N° 2973/72 CA, n° 13; G. LOBINA, *La difesa dei diritti fondamentali nelle procedure amministrative riguardanti la rimozione dei parroci e la dimissione dei religiosi*, in *Les droits fondamentaux du chrétien dans l'Église et dans la société*, edited by E. Corecco, N. Herzog, A. Scola, Actes du IV Congrès International de Droit Canonique, Fribourg 6-11.X.1980, Fribourg 1981, p. 335.

Infine, è doveroso menzionare che nell'ambito del provvedimento dimissorio, la Segnatura domanda ai Superiori competenti di compiere correttamente non solo i passi procedurali ma, soprattutto, d'applicare costantemente i parametri di giustizia vincolanti per un ordinario l'esercizio del potere amministrativo.⁶⁷ Appare, certamente, inesistente l'espressione giurisprudenziale di "buon governo". Tuttavia, la Segnatura sollecita indirettamente⁶⁸ i Superiori di vigilare, ad adottare tutte le possibili misure di discernimento/consultazione/controllo al fine di ricercare la verità oggettiva, la dignità della persona ed emettere le proprie delibere ponendo, quindi, in essere gli atti di buon governo.

5. VALORE GIURIDICO DELLA TUTELA DEL DIRITTO AL BUON GOVERNO

L'analisi di alcune pronunce della Segnatura Apostolica consentono ora di mostrare l'incidenza sul contenuto del diritto al buon governo e di dimostrare, al contempo, l'effettivo valore giuridico delle stesse in relazione ad altre formalizzazioni – possibili quanto potenziali – del suddetto diritto, non ancora formulate esplicitamente dalla legislazione ecclesiale.

Le riflessioni che precedono hanno palesato come una formula elastica – il buon governo – fa proprie le acquisizioni, soprattutto, giurisprudenziali già positivizzate poiché relative alle concrete manifestazioni d'interessi tutelati. In particolare si tratta del diritto di difesa che viene spesso considerato ovvio nell'essenza di contenuto e nell'obbligatorietà d'attuazione. Il valore di criteri e percorsi giurisprudenziali incide, significativamente, sulla formulazione di un tale istituto giuridico fondamentale in modo da fissarne i tratti specifici.⁶⁹

L'analisi del materiale giudiziario lascia affermare che i fatti processuali debbano indiscutibilmente emergere dagli atti e dalle prove – lecitamente acquisiti e correttamente prodotti. Ugualmente importante risulta una corretta ed adeguata motivazione del provvedimento finale il quale – nell'ipotesi di una esplicita previsione legale – deve indicare il diritto del soggetto ad impugnare tale decisione entro il termine prefissato.

⁶⁷ Cfr. SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *coram* SABBATANI, *decisio diei 26 ianuarii 1988*, Prot. N° 15721/83 CA, in *Ministerium iustitiæ: Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, edited by W.L. Daniel, Montréal 2011, pp. 215-216.

⁶⁸ «(...) maxima prudentia adhibenda fuisset et congruum temporis spatium concedendum fuisset ante translationis praecepti executionem. Hae, autem, prudentiae normae neglectae fuerunt in casu: Superiores, enim, Societatis X., prima vice, die 28 octobris 1980, vi oboedientiae, praeceperunt Patri A.B. ut intra spatium duorum dierum (die 31 octobris) in Provincia F. rediret», in SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *coram* SABBATANI, *decisio diei 26 ianuarii 1988*, Prot. N° 15721/83 CA, in *Ministerium iustitiæ*, edited by W.L. Daniel, p. 227.

⁶⁹ Cfr. M. CARDINALE, *Il diritto alla difesa nel sistema di giustizia amministrativa canonica*, «Ephemerides Iuris Canonici», 39 (1983), p. 110.

Tuttavia, è difficile ammettere che l'autorevolezza e la capacità argomentativa del Supremo Tribunale formuli una tipica *ratio decidendi* – come accade nel sistema *common law* – considerandola una regola giurisprudenziale capace di fungere da un criterio rilevante nella comprensione dell'esito delle future pronunce nell'ambito del giudizio contenzioso-amministrativo.⁷⁰

Inoltre, il materiale giurisprudenziale è carente di uno specifico riferimento alla reale possibilità di ottenere un risarcimento nelle ipotesi in cui il soggetto sia stato, effettivamente, leso e, quindi, abbia una fondata pretesa.⁷¹ Va chiarito come non sempre sia possibile risarcire economicamente un soggetto leso.⁷² Tuttavia, è sempre attuabile il diritto a buona reputazione⁷³ risultante pregiudicata, poiché strettamente connesso alla questione della ricompensa psicologica, pastorale, morale, etc.

Attesa la problematica del presente contributo, occorre evidenziare che dette osservazioni acquistano un ulteriore valore, poiché la totalità delle pronunce esaminate riguarda la tutela del personale status giuridico dei religiosi messo a rischio di una potenziale estinzione.

In tal senso va notato che le sentenze messe a disposizioni non forniscono dati che consentono la formulazione di ulteriori prerogative spettanti ai religiosi, specie nelle ipotesi dell'avvio nel loro confronto di un procedimento legalmente previsto. Ad esempio, non esiste nessuna garanzia di poter ricevere una copia degli atti e, neanche, d'aver un'informazione sugli stessi.

Dette ragioni però non impediscono che il notevole valore delle pronunce della Segnatura Apostolica contribuisca alla prossima formulazione delle ipotesi di situazioni giuridiche di vantaggio, non ancora positivizzate.⁷⁴ Potrebbe essere condivisibile l'opinione secondo la quale la codificazione canonica sia suscettibile di espansione in successive – più puntuali – situazioni di vantaggio purché espresse sotto un'unica *rubrica legis* onnicomprensiva del “diritto al buon governo”.

⁷⁰ Cfr. C. BEGUS, *Adnotationes in Decreta*, «Apollinaris», LXXXIV (2011), pp. 480-481.

⁷¹ Cfr. F. DANEELS, *Il contenzioso-amministrativo nella prassi*, in *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, a cura di E. Baura, J. Canosa, Milano 2006, p. 322.

⁷² Cfr. SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *coram* SCHOTTE, *decretum diei 30 novembris 2002*, Prot. N° 31547/00 CA, in *Ministerium iustitiae: Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, edited by W.L. Daniel, Montréal 2011, pp. 352-353.

⁷³ Cfr. SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *coram* PALAZZINI, *decisio diei 23 ianuarii 1988*, Prot. N° 15721/83 CA, in *Ministerium iustitiae: Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, edited by W.L. Daniel, Montréal 2011, p. 226.

⁷⁴ Cfr. J. CANOSA, *La funzione della giurisprudenza della Segnatura Apostolica nello sviluppo del diritto amministrativo canonico*, «Ius Ecclesiae», 18/2 (2005), pp. 410-415.

CONCLUSIONI

Obiettivo del presente contributo è stata l'analisi, in primo luogo, del concetto di "diritto al buon governo" ricercando nella normativa vigente una tale qualificazione con un particolare attenzione al diritto dei religiosi. L'area della ricerca interessava, soprattutto, le pronunce finali – sentenze e decreti definitivi – del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Il materiale giurisprudenziale ha permesso di evidenziare come l'esigenza del buon governo, nell'ipotesi dell'agire giuridico dei Superiori religiosi, si potesse tradurre nella possibile previsione codiciale di singole e più limitate attribuzioni di un generico diritto al buon governo, non corrispondente tuttavia ad una buona amministrazione, secondo l'idea di alcune dottrine civilistiche. La stessa Segnatura ha fornito dei validi criteri giuridici non solo incidendo sul miglioramento della prassi amministrativa ma operando, anche, una costruzione più ampia delle situazioni reputate meritevoli di tutela secondo la formula "diritto al buon governo". Detto processo, sicuramente *bottom-up*, dimostra non solo l'esigenza di maggior tutela delle nuove situazioni dei professi – relative alla tutela del proprio statuto giuridico – ma, anche, in un orizzonte esteso, ad altre situazioni dei *christifideles* ritenute degne di essere protette.